



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia

VISTA la richiesta di sospensione della circolazione, **per un periodo di 2 ore e 30 minuti prima del passaggio dei professionisti (calcolato sulla media più veloce)**, prodotta dalla Società RCS SPORT S.p.A. di Milano con nota del 18/03/2021, per l'effettuazione della gara ciclistica denominata **"104° GIRO D'ITALIA - 15ª Tappa: Grado - Gorizia"**, che si svolgerà domenica **23 maggio 2021, con partenza alle ore 13.15 da Grado ed arrivo alle ore 17.10 circa a Gorizia;**

VISTA, altresì, la comunicazione in data 16/04/2021 della stessa Società RCS SPORT S.p.A. ad integrazione della predetta istanza e relativa al collaterale evento a carattere non competitivo con biciclette a pedalata assistita denominato **"Tappa Aquileia - Gorizia Giro-E"**, in programma sempre domenica **23 maggio 2021 sul tracciato dei professionisti, con partenza alle ore 11.45 da Aquileia ed arrivo a Gorizia in piazza della Vittoria tra le ore 14.15 e le ore 14.37 a seconda della media tenuta;**

VISTA l'ordinanza n. **GO 008/2021 del 12 maggio 2021**, con la quale Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - Uff. competizioni sportive su strada - Ambito territoriale di **Trieste e di Gorizia** ha autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica suindicata ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d.s.);

PRESO ATTO che il percorso di gara interesserà la SS n. 14 "Della Venezia Giulia"; le SS.RR. nn. 56 "Di Gorizia", 252 "Di Palmanova", 305 "Di Redipuglia", 351 "Di Cervignano", 352 "Di Grado" e 409 "Di Plessiva"; le SS.RR. GO nn. 1 "Fogliano-Pieris", 5 "San Lorenzo Isontino", 8 "Gorizia-Savogna-Sagrado", 9 "Sagrado-Devetachi", 17 "Strada del Collio" e 24 "Peteano-San Martino", nonché strade comunali ricadenti nei Comuni di **Capriva del Friuli, Cormons, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Moraro, Mossa, Sagrado, San Canzian D'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo e Turriaco dell'Ambito provinciale di Gorizia;**

RILEVATO che, in riscontro della richiesta di pareri con nota 15995-2021/Area III del 21/04/2021, non sono stati rappresentati motivi ostativi per quanto riguarda la manifestazione ciclistica 3° Giro-E;

VISTE le risultanze del Comitato prov.le per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltosi in Prefettura in data 14 maggio 2021;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del d. lgs. 30/04/1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del d. lgs. 15/01/2002, n. 9, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione, **domenica 23 maggio 2021**, su tutto il percorso della competizione suindicata, limitatamente all'ambito territoriale di competenza, **a partire da 2 ore e 30 minuti antecedenti il passaggio dei ciclisti alla media più veloce indicata nella crono tabella allegata all'autorizzazione n. GO 008/21 del 12/05/2021 citata in premessa e che costituisce parte integrante del presente provvedimento richiamando all'osservanza delle prescrizioni ivi imposte, fino al transito del veicolo munito di cartello "fine gara ciclistica".**

5



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica" di cui all'art. 360 del regolamento di esec. e di attuazione del d. lgs 30/04/1992 n. 285 .

I comuni e gli altri enti proprietari delle strade interessati dal percorso di gara individueranno idonei percorsi alternativi nell'ambito del territorio di competenza, fornendo la massima informazione preventiva all'utenza, in particolare agli enti gestori dei servizi di trasporto pubblico, al fine di consentire i conseguenti provvedimenti dei quali dovrà essere divulgata tempestiva informativa all'utenza.

I comuni e gli altri enti proprietari delle strade interessate valuteranno, altresì, l'opportunità di disporre, nella circostanza, obblighi, divieti e limitazioni della sosta a carattere temporaneo, per ciascuna strada o tratto di essa, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade stesse.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione **e delle disposizioni vigenti relativamente alla situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID - 19;**
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12, D.Leg.vo 30.4.1992, n. 285 e, a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002, n. 29 e successive modifiche;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;

Ufficio Circolazione e Traffico
Prot. n. **19873-2021/Area III**



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Gorizia

- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione citata in premessa n. **GO 008/2021** rilasciata da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - Uff. competizioni sportive su strada - Ambito territoriale di **Trieste e di Gorizia** in data **12/05/2021**, che si richiamano integralmente in questa ordinanza, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Gorizia, **18 maggio 2021**

Il Prefetto
(RICCIARDI)
Ricciardi